

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

## (04/2011) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ATENEO GENOVESE DAL 01/03/2012 AL 28/02/2013 – CIG 27741526A5

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all'ente appaltante da parte di un'impresa interessata a detta procedura

- 1. Con riferimento alla comprova della capacità economico-finanziaria al punto 4). I. del disciplinare si legge "...nel caso in cui il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste per giustificati motivi dichiarati e comprovati, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, sarà ritenuta sufficiente la dichiarazione anche di un solo istituto bancario o intermediario", quindi in un certo senso si "deroga" al fatto che la società sia costituita da almeno 3 anni. Contrariamente a quanto sopra, in merito alla capacità tecnica al punto 4). II. del disciplinare si legge: "...documentazione che attesti l'effettuazione di forniture nel settore oggetto della gara eseguite nell'arco dell'ultimo triennio mediante stipula di un contratto per un importo annuale non inferiore all'importo a base di appalto, le forniture valutate sono quelle eseguite con buon esito iniziate terminate nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando..." in tal caso sembrerebbe condizione necessaria avere eseguito e terminato le forniture nel triennio antecedente senza tener conto della "deroga" di cui al punto precedente, nel caso di società costituite da meno di 3 anni come vengono valutate le forniture?**

Risposta: Al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla sezione C, punto 4.I. del disciplinare di gara (dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale), è possibile "derogare" secondo le modalità prescritte nello stesso punto del disciplinare, per effetto di una esplicita previsione dell'art. 41 co. 3 del d.Lgs. 163/2006: "Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante". Detta possibilità prevista dal disciplinare si pone in linea peraltro con diversi interventi della giurisprudenza nonché dell'Autorità di vigilanza circa la necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate nei documenti di gara. Si evidenzia in ogni modo che la "deroga" non è relativa al fatto che la società sia costituita da almeno 3 anni, (requisito non richiesto dai documenti di gara), bensì alla referenze da produrre nel caso in cui l'operatore non sia in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare i requisiti richiesti.

Analogamente, per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla sezione C, punto 4.II del disciplinare di gara si precisa che non è condizione essenziale che l'operatore sia costituito da almeno 3 anni, richiedendosi esclusivamente la "effettuazione di forniture nel settore oggetto della gara eseguite nell'arco dell'ultimo triennio mediante stipula di un contratto per un importo annuale non inferiore all'importo a base di appalto" con la specifica che "Le forniture valutate sono quelle eseguite regolarmente e con buon esito iniziate e ultimate nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di esse ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di forniture iniziate in epoca precedente". Pertanto nell'ipotesi di società costituite da meno di 3 anni, sarà condizione sufficiente presentare la documentazione indicata nel disciplinare che attesti di aver effettuato almeno un contratto per un importo annuale non inferiore all'importo a base di appalto, in un arco temporale, a ritroso, tra la data di pubblicazione del bando e 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando, e quindi, eventualmente, anche nell'ultimo anno.

- 2. Si pone un ultimo quesito sempre attinente le forniture valutate: si legge "...di forniture nel settore oggetto della gara...", si fa riferimento esclusivamente a forniture di Energia Elettrica, o è possibile anche con riferimento al Gas Naturale?**

Risposta: Si specifica che le forniture valutate sono relative all'energia elettrica (CPV: 09310000, Descrizione: elettricità) e comunque non possono riguardare gas naturale in quanto si tratterebbe di una tipologia di fornitura diversa rispetto a quella oggetto della gara